



ASSOCIAZIONE DI MUTUA ASSISTENZA

fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Statuto dell'Associazione

Associazione di Mutua Assistenza fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

I) Costituzione e scopo della Associazione.

Art. 1 - È costituita con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3, presso la Direzione Generale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in appresso indicata "Banca", l'Associazione di Mutua Assistenza fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in appresso indicata "Associazione".

Art. 2 - L'Associazione ha come scopo l'assistenza morale e materiale dei propri associati e delle loro famiglie. A tal fine essa promuove tutte le iniziative e svolge tutte le attività di solidarietà, promozione della persona, culturali, aggregative dei propri associati, necessarie od opportune per il conseguimento degli scopi suddetti. In particolare potrà:

- a) concedere agli associati sovvenzioni gratuite con rimborso del capitale a rate mensili;
- b) compiere tutte quelle operazioni che il Consiglio Direttivo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reputi vantaggiose per gli associati e per perseguire tutte quelle forme di assistenza ritenute opportune ed utili per i propri associati.

Art. 3 - L'Associazione può inoltre adempiere, a favore di dipendenti e di ex dipendenti della "Banca" - anche non associati - o di loro familiari, a speciali incarichi che le venissero conferiti dalla "Banca" stessa, purché essi abbiano scopi umanitari, assistenziali o di promozione della persona.

Art. 4 - Ai fini di cui sopra, l'Associazione potrà aggregarsi con altre Associazioni, od Enti, sia pubblici che privati, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri ed, altresì, svolgere tutte le funzioni ed i compiti ad essa delegati dalla legge o da altri Enti pubblici o privati.

Art. 5 - E' escluso dagli intenti dell'Associazione ogni fine di lucro, con obbligo di reinvestimento nelle attività di cui sopra di eventuali utili di gestione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 6 - In caso di scioglimento, l'Assemblea, che lo delibera e nomina i liquidatori, stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Ente con finalità analoghe od il fine di pubblica utilità cui devolvere obbligatoriamente il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

II) Degli associati e delle quote associative.

Art. 7 - La categoria degli associati è unica ed il numero degli stessi è illimitato. Ogni persona fisica, che sia dipendente della "Banca", che sia socia della Cassa di Mutua Assistenza fra il Personale del Monte dei Paschi di Siena, Soc. Coop. a r. l., in appresso denominata "Cassa", che condivide gli scopi dell'Associazione e che intenda partecipare all'attività sociale in modo effettivo e continuativo, potrà associarsi con uguali modalità. Possono, altresì, associarsi tutti coloro che, già dipendenti della "Banca" ed iscritti alla "Cassa", siano stati inseriti, da parte della Banca stessa, in altri contratti di lavoro. E' esclusa espressamente ogni partecipazione temporanea alla vita associativa. La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 8 - Ad ogni associato sono attribuiti pari doveri e diritti. Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e di usufruire in uguale misura delle prestazioni dell'Associazione, così come saranno disciplinate con appositi Regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli associati. Ogni associato può rivestire e può essere liberamente eletto a qualunque carica sociale, essere investito di mandati di rappresentanza dell'Associazione e far parte di speciali commissioni, sempre che sia allo scopo delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo fissa la quota associativa di ingresso. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo potrà istituire una quota associativa annua, determinandone l'entità, i termini e le modalità di pagamento da parte degli associati.

Art. 10 - La quota associativa, come qualsiasi contributo associativo, è intrasmissibile ed illiquidabile a qualsiasi titolo ed a qualsiasi causa compreso il caso di morte dell'associato. La quota associativa, come qualsiasi contributo associativo, non è, pertanto, rivalutabile in alcun modo.

III) Ammissione degli associati.

Art. 11 - Per far parte dell'Associazione occorre farne domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare e di voler osservare tutte le clausole del presente Statuto e dei Regolamenti.

Art. 12 - Le ammissioni degli associati sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, esaminata la domanda, provvede all'ammissione od al motivato rigetto della stessa, in difetto dei requisiti richiesti dal presente Statuto.

IV) Esclusione e recesso degli associati. Perdita della qualità di associato.

Art. 13 - Il rapporto associativo cessa nei seguenti casi:

- a) per morte dell'associato;
- b) per cessazione del rapporto di impiego con la "Banca", a meno che non sia per il collocamento a riposo o per inserimento, da parte della Banca stessa, in altri contratti di lavoro;
- c) per esclusione secondo quanto previsto dall'Art. 14;
- d) per recesso come previsto dall'Art. 15;

e) per perdita della qualifica di Socio della "Cassa" a meno che non sia per inserimento, da parte della Banca, in altri contratti di lavoro.

L'avvenuta cessazione del rapporto associativo è constatata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - L'esclusione di un associato non può essere deliberata dal Consiglio Direttivo che per gravi motivi che rendano incompatibili la persona dell'associato con le finalità e la struttura dell'Associazione. L'esclusione dovrà in ogni caso essere decisa dal Consiglio Direttivo, quando l'associato si sia reso inadempiente al pagamento totale o parziale della quota associativa di ingresso e/o, se istituita, di quella annuale od a qualsiasi altro impegno contratto verso l'Associazione.

Art.15 - L'associato che intenda recedere dall'Associazione dovrà inviarne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e provvedere, contestualmente, ad estinguere integralmente tutte le sue obbligazioni in essere nei confronti dell'Associazione.

V) Operazioni della Associazione.

Art. 16 - L'Associazione può compiere le seguenti operazioni di investimento del patrimonio sociale:

a) acquistare titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie, titoli obbligazionari e azionari di primarie Società, anche sotto forma di risparmio gestito in massa (es. quote di fondi comuni di investimento mobiliari ed immobiliari);

b) acquistare beni immobili rustici e urbani;

c) le altre operazioni di investimento coerenti e compatibili con la natura e le finalità dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di effettuare secondo i principi di economicità, prudenza e di suddivisione del rischio.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo ha il diritto, a salvaguardia degli interessi dell'Associazione, di verificare la posizione debitoria dell'associato, così come da lui esposta, nei confronti della "Banca". Con il fatto di presentare la richiesta, l'associato riconosce senz'altro, ad ogni effetto di legge, l'esistenza in testa alla Associazione del detto diritto di verifica.

Art. 18 - I rimborsi delle sovvenzioni avvengono nel periodo massimo di cinque anni mediante rate periodiche di uguale importo.

Art. 19 - Per far fronte alle sovvenzioni a favore degli associati, come pure per il conseguimento degli altri scopi sociali, l'Associazione potrà contrarre obbligazioni unicamente con la "Banca".

VI) Erogazione delle rendite.

Art. 20 - Le rendite del patrimonio sociale ed ogni altro provento di cui disporrà l'Associazione potranno essere erogati durante l'esercizio, oltre che per quanto previsto all'Art. 2, come segue:

a) per sussidi a fondo perduto agli associati o alle loro famiglie che, in dipendenza di gravi eventi, venissero a trovarsi in particolari difficoltà di disagio economico;

b) per qualsiasi altra forma di assistenza, anche sanitaria, a favore degli associati e delle loro famiglie;

c) per borse di studio a favore dei figli degli associati viventi o defunti;

d) per opere di assistenza e beneficenza a favore di soggetti diversi dai precedenti entro il limite massimo del 5% (cinque per cento) delle rendite stesse.

VII) Organi dell'Associazione.

Art. 21 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori.

VIII) Assemblea degli associati.

Art. 22 - L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e può adottare qualsiasi delibera, che dovrà essere portata ad esecuzione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, applicandosi il disposto dell'Art. 2.532 secondo comma del Codice Civile.

È ammessa la delega scritta solo ad altro associato, ma quest' ultimo non può rappresentare più di sette associati. Non possono essere portatori di deleghe i componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori.

Art. 23 - L'assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta all'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto, per la discussione e l'approvazione dell'attività sociale, secondo i punti previsti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha competenza, inoltre, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo scaduti dalla loro carica. Essa può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e deve essere da lui convocata senza indugio quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, da almeno 1/20 degli associati.

Art. 24 - L'Assemblea viene convocata mediante avviso da inviare, per l'affissione, a ciascuna dipendenza, ufficio ed unità operativa della "Banca", almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza; per gli associati che siano in quiescenza e per gli altri eventuali associati che non prestino attività lavorativa presso la "Banca", l'avviso sarà inviato al loro domicilio.

Detto avviso dovrà contenere il luogo, il mese il giorno e l'ora della prima convocazione ed, eventualmente, della seconda convocazione, che dovrà essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, nonché, l'ordine del giorno proposto all'esame dell'Assemblea.

Art. 25 - L'Assemblea è valida e può deliberare in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo non sia diversamente previsto dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 26 - L'Assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie è regolarmente costituita e può deliberare in seconda convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, almeno 1/20 degli associati.

Art. 27 - L'Assemblea chiamata a nominare i membri del Consiglio Direttivo è regolarmente costituita e può deliberare in seconda convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, almeno 1/20 degli associati.

Art. 28 - L'Assemblea regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione e qualunque sia l'argomento all'ordine del giorno, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto e regolato dall'Art. 43.

Art. 29 - Il Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, il Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, il membro più anziano del Consiglio Direttivo, presiederà l'Assemblea. Il Segretario del Consiglio funge da Segretario dell'Assemblea, salvo diversa designazione di quest'ultima, in caso di sua assenza.

Al Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, spetta di constatare, con i dati fornitigli dalla segreteria, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, il numero degli associati presenti ed il numero dei voti validi, nonché di fare designare dalla stessa due scrutatori, ove lo ritenga opportuno, e di proclamare i risultati delle votazioni.

I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Detto verbale sarà a disposizione, presso la Sede Sociale, degli associati che ne faranno richiesta.

IX) Il Consiglio Direttivo.

Art. 30 - L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli associati e composto da nove associati. Il Consiglio Direttivo, con almeno cinque voti favorevoli dei suoi membri, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Tutte le suddette cariche, così come quella di consigliere, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono esonerati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con loro deliberazione, approvata dal Collegio dei Revisori. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri nominati dall'Assemblea, ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione salvo quanto, per Legge o per Statuto, sia di competenza dell'Assemblea degli associati ed ha, altresì, facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti, nonché di autorizzare l'Associazione a stare attivamente o passivamente in giudizio.

Art. 32 - Al fine di una migliore conoscenza delle problematiche degli associati, il Consiglio Direttivo può effettuare consultazioni degli stessi, stabilendone le modalità ed, altresì, inviare loro questionari, richiedere informazioni e notizie, che resteranno, comunque, riservate e conformandosi alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione del Consiglio viene fatta con avviso che deve essere inviato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può anche essere abbreviato. Il Collegio dei Revisori deve essere avvertito con le stesse modalità.

Art. 34 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed a lui spetta la firma sociale.

Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio e l'Assemblea degli associati, firma le deliberazioni ed i rendiconti.

Il Presidente ha il compito di sorvegliare l'andamento dell'Associazione e nei casi di necessità ed urgenza, in accordo con il Vicepresidente e con il Segretario, può adottare tutti quei provvedimenti di amministrazione che sarebbero di competenza del Consiglio, riferendone a quest'ultimo nella prima adunanza.

Il Presidente, con la firma abbinata del Segretario o di altro componente del Consiglio Direttivo e impegnando l'Associazione potrà:

- a) emettere, girare ed incassare assegni di c/c, assegni circolari, vaglia od altro titolo;
- b) compiere tutti gli atti che si rendessero necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 35 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, ne assume ogni attribuzione ed adempie ad ogni funzione a lui deferita dal presente Statuto, in caso di sua assenza o impedimento derivante da qualsiasi causa. La firma del detto Vicepresidente costituirà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

Art. 36 - Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, tiene i libri degli associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. In sua assenza, ne assume le funzioni un consigliere designato dal Consiglio.

Art. 37 - Le adunanze del Consiglio non sono valide se non intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

X) Il Collegio dei Revisori.

Art. 38 - La gestione contabile e finanziaria dell'Associazione è vigilata da un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, liberamente eletti dall'Assemblea tra gli associati secondo le stesse modalità di elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Anche tali cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni.

I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente che procede, almeno una volta ogni trimestre, a convocare le riunioni del Collegio stesso, che saranno verbalizzate in apposito libro.

Il Collegio dei Revisori, al fine di esplicitare la propria attività, potrà prendere visione di tutti i documenti contabili dell'Associazione, del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio almeno trenta (30) giorni prima della sua sottoposizione all'Assemblea per l'approvazione.

In sede di Assemblea per l'approvazione del rendiconto, il Collegio dei Revisori dovrà presentare una propria relazione scritta di accompagnamento al rendiconto stesso, che sarà illustrata dal Presidente del Collegio e che rimarrà allegata allo stesso rendiconto.

XI) Del Patrimonio sociale e del Rendiconto Consuntivo.

Art. 39 - Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che appartengano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi diritto, all'Associazione e dai residui attivi risultanti nel rendiconto. L'Associazione potrà ricevere ed accettare donazioni, lasciti anche ereditari, oblazioni, contributi di qualsiasi tipo, da qualunque persona fisica, giuridica, Associazione od Ente.

Art. 40 - Il rendiconto annuale sarà distinto in:

- a) situazione patrimoniale;
- b) rendiconto economico e finanziario.

Esso sarà accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sulla situazione e sull'andamento della gestione dell'Associazione.

Art. 41 - I documenti di cui sopra dovranno essere redatti per iscritto. Il rendiconto, la relazione del Consiglio Direttivo e la relazione del Collegio dei Revisori dovranno altresì essere a disposizione degli associati, che intendessero prenderne visione, presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione.

Si osserveranno, a riguardo, tutte le altre forme di pubblicità che dovessero essere richieste dalla Legge o ritenute opportune dal Consiglio Direttivo.

Art. 42 - Il rendiconto e la relazione devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo. Nella loro predisposizione, i titoli e gli altri beni facenti parte del patrimonio sociale, sono valutati, alla fine di ogni esercizio, dal Consiglio stesso con criteri prudenziali e sentito il parere del Collegio dei Revisori. Il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Una volta approvato, il rendiconto dovrà restare depositato nella sede sociale nei trenta giorni successivi all'Assemblea che lo ha approvato ed a disposizione di ogni associato, che ne voglia prendere visione.

Si osserveranno, al riguardo, tutte le altre forme di pubblicità che dovessero essere richieste dalla legge o ritenute opportune dal Consiglio Direttivo.

Art. 43 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio in conformità all'Art.6, occorrerà la convocazione di una apposita Assemblea, la quale potrà validamente deliberare solo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

XII) Delle relazioni con altre Associazioni od Enti.

Art. 44 - L'Associazione, qualora sia opportuno per il perseguimento dei fini sociali, potrà affiancare temporaneamente altre Associazioni, Società od Enti, pubblici o privati, anche svolgendo funzioni ad essa delegate senza, però, mai perdere la propria fisionomia ed autonomia, essendo suoi unici scopi quelli indicati nel presente Statuto. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Associazione si coordinerà con quelle svolte dalla "Cassa".

XIII) Rinvio.

Art. 45 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dettate dalla Legge in materia di Associazioni.

XIV) Norma Transitoria.

Art.46 - Richiamato l'Art.7 del presente Statuto, l'Associazione, nelle more della realizzazione del principio di coincidenza tra i soci della "Cassa" e gli associati dell'Associazione, svolgerà le proprie attività nei confronti di tutti i soci della "Cassa", assumendo, in via transitoria, che quest'ultimi siano anche associati dell'Associazione.